



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

***Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale Cavallo Italiano***

**TITOLO III – Organizzazione delle corse**

**Capo VII – Somme destinate a premi e provvidenze**

**Art. 102 – Provvidenze agli allevatori**

All'allevatore italiano di un cavallo nato in Italia o considerato tale (artt. 119 e 120) spetta una provvidenza, fissata nel 10% dell'ammontare dei premi delle singole corse. Detta provvidenza è corrisposta agli allevatori dei cavalli nati ed allevati in Italia o considerati tali (artt. 119 e 120) meglio classificati tra i primi tre posti (1° 2° 3°) in ogni corsa piana ed ostacoli ed è così suddivisa:

65 % al primo meglio classificato;

25 % al secondo meglio classificato;

10 % al terzo meglio classificato.

Per i cavalli nati in Italia (o considerati tali ai sensi dell'art. 120) dal 1981 la provvidenza all'allevatore in tutte le corse rette dall'Amministrazione è raddoppiata durante tutta la loro carriera di corse.

**In via sperimentale e fino a nuova determinazione solo nelle corse di Gruppo e Listed Internazionali, per cavalli di purosangue arabo, la corresponsione della provvidenza agli allevatori è estesa agli allevatori dei tre cavalli nati e allevati in Italia o considerati tali (artt. 119 e 120) meglio classificati tra i primi sei arrivati.**